



Equitalia

*Direzione Centrale Strategie di Riscossione
Ufficio Normativa*

Alle società partecipate

Direttiva di gruppo

DSR/NC/2008/017

Roma, **13 MAG. 2008**

Prot. n. 2008/3597

***Oggetto: Individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà
ai fini dell'accoglimento delle istanze di rateazione.***

1. Premessa

Facciamo seguito alle direttive n. DSR/NC/2008/009 del 3 marzo 2008 e n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008, per fornire criteri uniformi di individuazione della temporanea situazione di obiettiva difficoltà ai fini dell'accoglimento delle istanze di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, allo scopo di rendere omogeneo il comportamento di tutte le società del Gruppo nella trattazione di tali istanze.

Al riguardo, precisiamo che questi criteri dovranno essere applicati a tutti i debiti, di qualsiasi ammontare e, quindi, anche a quelli di importo superiore a 50.000,00 euro.

Per i debiti rientranti in questa fascia di importo, pertanto, per accogliere la richiesta di rateazione, oltre ad acquisire idonea garanzia in una delle forme di cui all'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, si dovrà, comunque, accertare la sussistenza di una temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

In tale contesto, occorre distinguere due ipotesi, vale a dire il caso in cui venga richiesta la rateazione di un debito inferiore o uguale a 5.000,00 euro, ed il caso in cui, invece, la rateazione sia chiesta per un debito superiore a 5.000,00 euro.

2. Importi fino 5.000,00 euro

Nella direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008 avevamo previsto delle specifiche modalità per riconoscere la dilazione degli importi fino a 2.000,00 euro.

Ciò, per evitare che le procedure di ammissione al beneficio della rateazione risultino inutilmente complesse allorché la richiesta di dilazione si riferisca ad importi di modesta entità, frequentemente iscritti a ruolo a carico di soggetti che si trovano in una situazione di difficoltà.

Tanto premesso, riteniamo che tale esigenza possa essere ravvisata, per motivi di economicità dei procedimenti amministrativi di rateazione e di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, fino ad una soglia più elevata, individuata in 5.000,00 euro, da calcolarsi considerando le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

Pertanto, se il contribuente presenta un'istanza di rateazione per un ammontare fino a 5.000,00 euro, la dilazione dovrà essere concessa, a semplice richiesta motivata di parte, nel seguente numero di rate (cfr. allegato n. 1):

- importi fino a 2.000,00 euro: massimo 18 rate;
- importi da 2.001,00 a 3.500,00 euro: massimo 24 rate;
- importi da 3.501,00 a 5.000,00 euro: massimo 36 rate.

Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

3. Importi superiori a 5.000,00 euro

In questa fascia di importo, l'accertamento della temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere effettuato in maniera differenziata, a seconda che l'istanza di rateazione venga presentata da:

- persone fisiche o titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati;
ovvero
- società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone o titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria.

3.1 Persone fisiche e titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Le istanze di rateazione presentate dalle persone fisiche dovranno essere esaminate utilizzando la metodologia descritta nel documento di cui all'allegato 2, che prende in considerazione:

- l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) del nucleo familiare del debitore, introdotto dal d.lgs. 31 marzo 1998, n.

- 109, che costituisce uno strumento correntemente utilizzato per l'erogazione di prestazioni di diritto pubblico;
- l'entità del debito, calcolata considerando le somme iscritte a ruolo residue e, quindi, al netto di eventuali sgravi e/o pagamenti parziali e senza computare gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella.

Tale metodologia dovrà essere applicata, oltre che alle persone fisiche, anche ai titolari di ditte individuali che hanno adottato uno dei seguenti regimi fiscali semplificati:

- il regime di contabilità semplificata per le imprese minori, di cui all'art. 18 del DPR 29 settembre 1973, n. 600;
- il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, disciplinato dall'art. 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- il regime fiscale per i c.d. "contribuenti minimi", previsto dall'art. 1, commi da 96 a 117, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si tratta, infatti, di ditte individuali di limitate dimensioni, per le quali appare, pertanto, appropriata, ai fini di cui all'art. 19, comma 1, del DPR n. 602/1973, l'assimilazione alle persone fisiche.

La metodologia in esame individua una serie di classi di I.S.E.E. dell'ampiezza di 5.000 euro.

A ciascuna di tali classi corrisponde un importo, che esprime la soglia di debito (di seguito "soglia di accesso"), a partire dalla quale il contribuente non è in condizione di assolvere l'obbligazione in unica soluzione e deve, pertanto, essere considerato in situazione di temporanea obiettiva difficoltà. Questo importo cresce ad ogni scatto della classe di I.S.E.E. di appartenenza, poiché è determinato sulla base di una funzione costruita secondo un principio di progressività.

Tale scelta deriva dalla circostanza che, al crescere della capacità reddituale e patrimoniale del debitore cresce, evidentemente, anche la sua capacità di far fronte al pagamento in unica soluzione delle somme iscritte a ruolo.

Ciò premesso, se l'ammontare del debito di cui si chiede la rateazione è inferiore alla soglia di accesso, l'istanza di dilazione non può essere accolta; se, invece, il debito è almeno pari a tale soglia, la rateazione deve essere concessa.

Poiché l'I.S.E.E. ha un periodo di riferimento annuale e stante la scadenza mensile prevista dalla legge per il pagamento delle singole rate, in corrispondenza della singola classe di I.S.E.E., una volta stabilito che il contribuente può accedere al beneficio della dilazione, si divide per 12 il valore della soglia di accesso e si individua così l'importo il cui onere può essere sopportato mensilmente dal debitore (c.d. "rata indicativa"), fermi restando i seguenti vincoli:

- a) salvo che in particolari situazioni di comprovata indigenza (cfr. in proposito il punto 3.1 della direttiva n. DSR/NC/2008/012 del 27 marzo 2008), l'importo minimo della rata non può essere inferiore a 100 euro;
- b) il numero massimo di rate concedibili per legge è 72.

Dividendo il debito da rateizzare per l'importo della rata indicativa, si ottiene, in misura approssimativa, il numero massimo di rate concedibile, determinato applicando il metodo di ammortamento francese a rate costanti, fermi restando i vincoli suindicati.

L'azione dei vincoli in parola e l'esistenza di tassi di interesse di rateazione differenziati in relazione alla tipologia di debito (ad es., 4% per i crediti erariali e 10% per quelli previdenziali) non sempre rendono immediatamente determinabile, per il contribuente, l'esatto numero massimo di rate ottenibile che, tuttavia, è individuabile attraverso un simulatore.

Tale simulatore (che andrà messo a disposizione degli utenti sui siti internet delle società del Gruppo), infatti, determina automaticamente l'esatto numero massimo di rate a seguito dell'immissione del valore dell'I.S.E.E., dell'importo del debito e dell'informazione della tipologia dello stesso debito e del relativo tasso di interesse di rateazione.

Il numero massimo di rate così individuato deve, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

In ogni caso, ai fini di un'immediata leggibilità dei risultati di massima ai quali conduce l'applicazione della metodologia descritta nell'allegato n. 2:

- nella tabella di cui all'allegato n. 3 sono evidenziate le classi di I.S.E.E. di presumibile maggiore ricorrenza e, per ciascuna di esse, sono esposti la soglia di accesso e l'importo della rata indicativa;
- nelle tabelle di cui agli allegati nn. 4 e 5 sono individuate, a titolo esemplificativo, per ciascuna classe di I.S.E.E., delle fasce di debito in corrispondenza delle quali può essere concesso un numero massimo di rate, rispettivamente, di 24, 36, 48, 60 e 72. Nelle due tabelle tale individuazione è effettuata in modo differenziato per fasce di debiti, rispettivamente, interamente erariali e interamente previdenziali, cui corrispondono, come sopra evidenziato, tassi di interesse del 4% e del 10%.

Allorché l'applicazione dei parametri sopra citati non consenta la concessione della rateazione, il debitore potrà, comunque, accedere al beneficio facendo valere particolari condizioni che abbiano determinato una radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale risultante dall'I.S.E.E.

Siffatte condizioni sono da ritenersi sussistenti, a titolo esemplificativo, nei seguenti casi:

- cessazione del rapporto di lavoro, per un lavoratore dipendente;
- insorgenza, nel nucleo familiare, di una grave patologia che abbia determinato ingenti spese mediche;
- contestuale scadenza di obbligazioni pecuniarie, anche relative al pagamento corrente (in autoliquidazione) di tributi e contributi, a condizione che le obbligazioni pecuniarie in scadenza siano di entità rilevante in rapporto all'I.S.E.E. del nucleo familiare del debitore.

Limitatamente ai titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, tali condizioni sono, inoltre, da ritenersi sussistenti anche allorché l'attività di impresa risenta sensibilmente di improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale, ovvero di eventi imprevedibili provocati da forza maggiore.

In tutti i suddetti casi, la radicale modifica della situazione reddituale e patrimoniale espressa dall'I.S.E.E. dovrà essere idoneamente documentata e la relativa decisione dovrà essere esaustivamente motivata.

3.1.1 Documenti da allegare all'istanza di rateazione per le persone fisiche ed i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati

Le persone fisiche ed i titolari delle citate categorie di ditte individuali che intendano richiedere la rateazione di importi superiori a 5.000,00 euro, devono allegare all'istanza di rateazione la certificazione dell'I.S.E.E. relativa al proprio nucleo familiare, rilasciata da uno dei soggetti preposti per legge a tale certificazione, vale a dire: i Comuni, i C.A.A.F. (centri autorizzati di assistenza fiscale) convenzionati con l'I.N.P.S., le amministrazioni pubbliche erogatrici di prestazioni sociali agevolate e l'I.N.P.S.

3.2 Società di capitali, società cooperative, mutue assicuratrici, società di persone e titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria

Per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, riteniamo che il concetto di temporanea situazione di obiettiva difficoltà debba essere ricondotto a quello di temporanea difficoltà ad adempiere, di cui all'abrogato art. 187 della legge fallimentare, relativo alla procedura di amministrazione controllata, cioè ad uno stato reversibile di incapacità ad adempiere regolarmente alle obbligazioni.

Per tali soggetti, la determinazione della situazione di temporanea obiettiva difficoltà dovrà, quindi, avvenire valutando, anzitutto, la capacità della società o della ditta di assolvere ai debiti di prossima scadenza con i mezzi di cui dispone.

A tal fine, dovrà essere utilizzato l'Indice di Liquidità, che è l'indice comunemente impiegato dagli analisti di bilancio per stabilire la maggiore o

minore capacità dell'impresa di far fronte agli impegni finanziari a breve termine con le proprie disponibilità liquide, immediate e differite.

Tale Indice è pari a: $(\text{liquidità immediata} + \text{liquidità differita}) / \text{passività correnti}$.

Se l'Indice di Liquidità è uguale o superiore a 1, la situazione finanziaria della società o della ditta non risponderà al requisito di temporanea difficoltà e, dunque, la richiesta di rateazione non potrà essere accolta.

Qualora, invece, tale quoziente sia inferiore a 1, l'applicazione dell'indice in parola non sarà da solo sufficiente ad integrare il requisito previsto dall'art. 19 del DPR n. 602/1973, in quanto i flussi finanziari generati dall'attività d'impresa potrebbero, comunque, consentire il puntuale adempimento in unica soluzione dell'obbligazione derivante dall'iscrizione a ruolo.

Per questo motivo, se il suddetto quoziente è inferiore a 1, dovrà essere valutato un ulteriore indice, denominato Indice Alfa, pari a: $(\text{debito complessivo}^1 / \text{valore della produzione}) \times 100$.

Se il valore dell'Indice Alfa è inferiore a 4, la situazione finanziaria dell'impresa non risponderà al requisito della temporanea situazione di obiettiva difficoltà e la rateazione non potrà essere concessa.

Se, invece, il valore dell'Indice Alfa è superiore a 4, tale situazione sarà sussistente, in misura crescente al crescere dello stesso valore, in proporzione al quale dovrà essere graduato il numero massimo di rate concedibile. In tal caso, pertanto, si dovrà procedere con le seguenti modalità:

- per Alfa compreso tra 4 e 7: massimo 18 rate;
- per Alfa compreso tra 7 e 10: massimo 36 rate;
- per Alfa superiore a 10: massimo 72 rate.

Come previsto nel paragrafo 3.1, anche in questo caso il numero massimo di rate così individuato dovrà, comunque, essere accordato, salvo che il debitore non abbia chiesto la ripartizione del pagamento in un numero di rate inferiore.

Qualora, poi, l'applicazione dei parametri sopra indicati non consenta l'accesso alla rateazione, l'impresa potrà beneficiare della rateazione esclusivamente a condizione di documentare la sussistenza di eventi straordinari che incidano in maniera così significativa sulla società o la ditta, da far ritenere, comunque, sussistente la condizione di temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Tali circostanze sono da ritenersi sussistenti nelle stesse ipotesi previste per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, vale a dire:

- improvvise ed oggettive crisi del mercato di riferimento, anche di carattere locale;

¹ *Comprensivo degli interessi di mora, aggr, spese esecutive e diritti di notifica della cartella.*

- evento imprevedibile provocato da forza maggiore.

In proposito, evidenziamo, tuttavia, che dovrà trattarsi di eventi straordinari che, per loro natura e per le caratteristiche proprie del processo produttivo, non possono trovare espressione nell'Indice di Liquidità e nell'Indice Alfa.

Naturalmente, se la valutazione di tali eventi conduce alla concessione della rateazione, la relativa decisione dovrà essere esaustivamente motivata.

3.2.1 Documenti da allegare all'istanza di rateazione per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria

Per poter accedere alla rateazione, i soggetti in argomento dovranno allegare alla relativa istanza:

- un prospetto contenente l'individuazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa, nonché degli elementi necessari ai fini del calcolo del valore di tali indici;
- una visura camerale aggiornata;
- la seguente ulteriore documentazione:
 - a) per le società a responsabilità limitata dotate dell'organo di controllo contabile, le società per azioni e le società in accomandita per azioni:
 - copia dell'ultimo bilancio approvato e depositato presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; ovvero, in alternativa
 - una relazione relativa allo stato economico-patrimoniale, redatta secondo i criteri previsti dall'art. 2423 e ss. c.c. (di seguito "relazione economico-patrimoniale"), risalente a non oltre 2 mesi dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, comprensiva di tutte le voci del debito complessivo per il quale l'agente della riscossione procede (vale a dire, oltre l'importo iscritto a ruolo residuo, anche gli interessi di mora, gli aggi, le spese esecutive ed i diritti di notifica della cartella) ed approvata dall'organo di controllo contabile, da individuarsi, per le società per azioni ed in accomandita per azioni, ai sensi dell'art. 2409-bis c.c. e, per le società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2477 c.c. Nel caso in cui l'ultimo bilancio approvato e depositato si riferisca ad un esercizio chiuso da oltre 6 mesi, i soggetti in parola dovranno, tuttavia, necessariamente presentare la suindicata relazione economico-patrimoniale in luogo della copia dell'ultimo bilancio;
 - b) per le società a responsabilità limitata con capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro e prive dell'organo di controllo contabile, ai sensi del secondo comma dell'art. 2477 c.c., i documenti di cui alla precedente lettera a), con l'unica differenza

che l'eventuale relazione economico-patrimoniale deve essere approvata dall'assemblea;

- c) per le società cooperative e le mutue assicuratrici:
 - c1) se sono dotate dell'organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera a);
 - c2) se si sono avvalse della facoltà di cui al secondo comma dell'art. 2519 c.c., hanno un capitale sociale inferiore a 120.000,00 euro e sono prive dell'organo di controllo contabile, i documenti di cui alla precedente lettera b);
- d) per le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, la copia dell'ultimo Modello Unico presentato e una relazione economico-patrimoniale, avente le caratteristiche di cui alla precedente lettera a), con l'unica differenza che, anziché essere approvata dall'organo di controllo contabile (che per questi soggetti non esiste), deve essere sottoscritta da uno dei soci, per le società di persone, e dal titolare, per le ditte individuali.

Se, poi, l'importo di cui si chiede la rateazione è superiore a 15.000,00 euro, tale relazione economico-patrimoniale dovrà essere, invece, sottoscritta dai professionisti di cui al combinato disposto degli artt. 161 e 67, terzo comma, lett. d), della legge fallimentare, vale a dire da professionisti iscritti nel registro dei revisori contabili ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, lett. a) e b) della stessa legge, in quanto rientranti in una delle seguenti categorie:

- 1) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;
- 2) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti di cui al precedente punto 1).

Con riferimento a tali documenti dovranno essere verificate:

- la completa compilazione dell'apposito prospetto;
- l'avvenuta consegna di tutta la restante documentazione sopra richiamata;
- la rispondenza dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa alle risultanze del bilancio ovvero della relazione economico-patrimoniale;
- la rispondenza dei documenti prodotti alle risultanze delle visure camerali.

4. Modulistica

Per facilitare la gestione degli adempimenti connessi alla trattazione delle istanze di rateazione, Vi inviamo i seguenti allegati:

- tabella del numero massimo di rate concedibili per gli importi fino a 5.000,00 euro (allegato n. 1);
- il documento illustrativo della metodologia di cui al paragrafo 3.1 (allegato n. 2);
- tre tabelle esemplificative dei risultati dell'applicazione della citata metodologia (allegati nn. 3, 4 e 5);

- il modello di istanza di rateazione per gli importi fino a 5.000,00 euro (allegato n. 6);
- il modello di istanza di rateazione, per le persone fisiche, per gli importi compresi tra 5.001,00 e 50.000,00 euro (allegato n. 7);
- il modello di istanza di rateazione, per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per gli importi compresi tra 5.001,00 e 50.000,00 euro (allegato n. 8);
- il modello di istanza di rateazione, per le persone fisiche, per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegato n. 9);
- il modello di istanza di rateazione, per i titolari di ditte individuali in regimi fiscali semplificati, per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegato n. 10);
- il modello di istanza di rateazione, per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, per gli importi compresi tra i 5.001,00 ed i 50.000,00 euro, contenente anche il prospetto per l'individuazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa (allegato n. 11);
- il modello di istanza di rateazione, per le società di capitali, le società cooperative, le mutue assicuratrici, le società di persone ed i titolari di ditte individuali in contabilità ordinaria, per gli importi superiori a 50.000,00 euro, contenente anche il prospetto per l'individuazione dell'Indice di Liquidità e dell'Indice Alfa (allegato n. 12);
- il modello della comunicazione di avvio del procedimento, contenente anche l'informativa sulla privacy (allegato n. 13);
- il modello del "preavviso di rigetto" dell'istanza di rateazione ai sensi dell'art. 10-bis, legge 241/1990 (allegato n. 14);
- il modello del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateazione (allegato n. 15);
- il modello del provvedimento di accoglimento integrale dell'istanza di rateazione per gli importi fino a 50.000,00 euro (allegato n. 16);
- il modello del provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione per gli importi fino a 50.000,00 (allegato n. 17);
- il modello di polizza fideiussoria per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegato n. 18);
- il modello di atto di fideiussione per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegato n. 19);
- il modello del provvedimento di accoglimento integrale dell'istanza di rateazione in caso di prestazione di fideiussione bancaria / polizza fideiussoria (allegato n. 20);
- il modello del provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione in caso di prestazione di fideiussione bancaria / polizza fideiussoria (allegato n. 21);
- il modello del provvedimento di accoglimento integrale dell'istanza di rateazione in caso di prestazione di ipoteca volontaria (allegato n. 22);
- il modello del provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione in caso di prestazione di ipoteca volontaria (allegato n. 23);

- il modello del provvedimento di accoglimento integrale dell'istanza di rateazione in caso di iscrizione di ipoteca legale (allegato n. 24);
- il modello di provvedimento di accoglimento parziale dell'istanza di rateazione in caso di iscrizione di ipoteca legale (allegato n. 25).

Per semplificare e snellire la fase della presentazione delle domande di rateazione, la modulistica relativa alle istanze di rateazione (allegati da n. 6 a n. 12) e quella riguardante la polizza fideiussoria e l'atto di fideiussione per gli importi superiori a 50.000,00 euro (allegati nn. 18 e 19), dovrà essere resa disponibile ai contribuenti.

Distinti saluti

L'Amministratore Delegato
Attilio Biferi